

TRIBUNALE DI VICENZA

ESECUZIONE IMMOBILIARE N. 327/2024 R.G.E. (N. 42/2025 R.G.E. RIUNITA)

Avviso di vendita giudiziaria CON MODALITA' ANALOGICA

La sottoscritta Dott.ssa Patrizia Cardarelli, delegata ex art. 591 bis c.p.c. dal Giudice dell'Esecuzione al compimento delle operazioni di vendita degli immobili sottoposti alla procedura esecutiva in epigrafe, rende noto che **il giorno 1 luglio 2026 alle ore 10:15 avrà luogo la vendita dei seguenti beni:**

DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI

LOTTO UNICO

- Per l'intero in piena proprietà

C.F. - Comune di Vicenza - Fg. 41

part. n. 26 sub 2, VIALE RIVIERA BERICA, p. T, Cat. A/4, Cl. 6, Cons. vani 5, Sup. Cat. Tot. mq. 129 – Tot. escluse aree scoperte mq. 129, Rendita € 253,06;

part. n. 547, VIALE RIVIERA BERICA n. 158, p. T, Cat. C/6, Cl. 2, Cons. mq. 15, Sup. Cat. Tot. mq. 15, Rendita € 37,96.

- Per la quota di 1/6 in piena proprietà

C.T. - Comune di Vicenza - Fg. 41

part. n. 540, ente urbano di mq. 17;

part. n. 541, ente urbano di mq. 56;

part. n. 542, ente urbano di mq. 40;

part. n. 543, seminativo di mq. 93, R.D. € 0,94 – R.A. € 0,48;

part. n. 552, seminativo di mq. 130, R.D. € 1,31 – R.A. € 0,67;

part. n. 553, seminativo di mq. 95, R.D. € 0,96 – R.A. € 0,49;

part. n. 554, seminativo di mq. 34, R.D. € 0,34 – R.A. € 0,18.

Confini (in senso N.E.S.O.):

- della part. n. 26 sub 2: part. n. 26 sub 1, part. n. 552, part. n. 542, part. n. 553, part. n. 556 (salvi i più precisi);

- della part. n. 547: part. n. 543, part. n. 546, part. n. 548, part. n. 28 (salvi i più precisi);

- delle part. n.ri 540-541 (unitamente considerate): part. n. 552, strada comunale, part. n. 252, part. n. 553, part. n. 26 sub 1 (salvi i più precisi);

- della part. n. 542: part. n. 26 sub 2, part. n. 552, part. n. 553 (salvi i più precisi);

- della part. n. 543: part. n. 552, part. n. 25, part. n. 551, part. n. 550, part. n. 549, part. n. 548, part. n. 547, part. n. 546 (salvi i più precisi);

- della part. n. 552: part. n. 540, strada comunale (Viale Riviera Berica), part. n. 25, part. n. 543, part. n. 28 (salvi i più precisi);

- della part. n. 553: part. n. 554, part. n. 552, part. n. 556, part. n. 1159, part. n. 351, part. n. 253, part. n. 252, part. n. 541 (salvi i più precisi);

- della part. n. 554: part. n. 553, part. n. 1159, part. n. 28 (salvi i più precisi).

Trattasi di appartamento al piano terra, oltre autorimessa, nonché scoperto in comproprietà (per la quota di 1/6), sito a Vicenza in Viale Riviera Berica n. 158.

Facente parte di edificio su tre piani fuori terra (con sei unità abitative e privo di ascensore), l'appartamento in oggetto (part. n. 26 sub 2) risulta composto, allo stato, da ingresso, cucinino (v., a proposito di questo, quanto infra indicato sub, in particolare, "Giudizio di conformità urbanistico-edilizia"), soggiorno-pranzo, tre camere e bagno (per complessivi circa mq. 108).

L'autorimessa (part. n. 547), insistente su di un lotto di pertinenza di circa mq. 21, presenta forma quadrangolare regolare ed è, come infra precisato, da demolire.

Lo scoperto in comproprietà (part. n.ri 540-541-542-543-552-553-554), recintato, circonda tutto l'edificio residenziale e sviluppa una superficie complessiva di circa mq. 465.

Sul sedime della part. n. 554, risulta edificato un fabbricato ad uso rimessa comune, di forma quadrangolare e superficie commerciale di circa mq. 34.

La superficie lorda commerciale complessiva del lotto è di mq. 113,22.

Note: si riporta testualmente, di seguito, quanto precisato nell'atto di provenienza (compravendita in data 26.06.2015 al n. 1.442 di Rep. Notaio Tommaso De Negri di Bassano del Grappa (VI) trascritta il 03.07.2015 ai n.ri 11416 R.G. e 8379 R.P.):

- sub "**Parti comuni**":

"Vengono ricomprese nella vendita le proporzionali quote di comproprietà pari a 176/1000 (centosettantasei millesimi) sulle parti comuni coperte e scoperte dei fabbricati cui appartengono le unità in contratto, ai sensi degli articoli 1117 e ss. c.c..

*Viene, altresì, trasferita la quota di comproprietà pari a 1/6 (un sesto) dei terreni adibiti ad aree di corte circostanti e di pertinenza esclusiva sia del fabbricato insistente sul m.n. 26, del qual fa parte il **sub. 2** oggetto del presente atto, e sia dell'adiacente fabbricato insistente sul m.n. 27, che risultano rappresentati sull'**estratto di mappa** che si allega al presente atto sotto la lettera "C", e censiti nel*

Catasto Terreni - Foglio 41 (quarantuno)

m.n. 540 di are 0.17, ente urbano;

m.n. 541 di are 0.56, ente urbano;

m.n. 542 di are 0.40, ente urbano;

m.n. 543 di are 0,93 - R.D. Euro 0,94 - R.A. Euro 0,48;

m.n. 552 di are 1,30 - R.D. Euro 1,31 - R.A. Euro 0,67;

m.n. 553 di are 0,95 - R.D. Euro 0,96 - R.A. Euro 0,49;

m.n. 554 di are 0,34 - R.D. Euro 0,34 - R.A. Euro 0,18;

sono totale are quattro e centiare sessantacinque.”;

- sub **“Regolamento condominiale”**:

“La parte acquirente si impegna ad osservare il regolamento di condominio, con annesse tabelle millesimali, relativo al fabbricato di cui fanno parte le unità immobiliari vendute che le viene consegnato dalla parte venditrice e trovasi allegato sotto la lettera "C" all'atto di compravendita (...) in data 13 febbraio 1980 del Notaio Francesco D'Ercole di Vicenza n. 17.083 di Rep., registrato a Vicenza il 26 febbraio 1980 al n. 1388 atti privati e trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Vicenza in data 7 marzo 1980 ai nn. 3.121 r.g. e 2.536 r.p..”.

- all'art. 5:

*“(...) vengono richiamate le **"clausole particolari"** contenute nell'atto compravendita del 13 febbraio 1980 del Notaio Francesco D'Ercole di Vicenza n. 17.083 di Rep. (...), con espresso riferimento:*

- alla servitù perpetua di passaggio anche con mezzi pesanti costituita a favore del m.n. 28, sulla strada di accesso di cui ai m.n. 540 e 552, per accedere alla via pubblica, e per quanto possa influire sui beni in oggetto;

- alla transazione trascritta a Vicenza in data 8 febbraio 1980 ai nn. 1859 r.g. e 1543 r.p. (allegata in copia alla perizia agli atti), richiamata nel predetto atto, che la parte acquirente si obbliga, altresì, a rispettare se e per quanto possa influire sui beni oggetto del presente atto.”.

Stato di possesso

Occupato dall'esecutato.

Pratiche edilizie

Come si evince dalla perizia, la costruzione del fabbricato di cui fa parte l'abitazione in oggetto è stata iniziata ante 01.09.1967 (fine '800).

L'esperto stimatore ha reperito i seguenti titoli edilizi:

- Autorizzazione Edilizia n.ri 16018 P.G. e 3249 r.p. dell'ottobre 1958 per *“sopraelevare il fabbricato ad uso abitazione”* (domanda presentata il 27.09.1958);

- Autorizzazione Edilizia n.ri 12764 P.G. e 2657 r.p. del 13.08.1959 per *“costruire una rimessa”*;

- Autorizzazione Edilizia n.ri 12765 P.G. e 2658 r.p. del 13.08.1959 per *“costruire la recinzione della proprietà”*;

- Nulla Osta all'Abitabilità n.ri 9525 P.G. e 1989 u.p. del 24.08.1959;

- Concessione Edilizia in Sanatoria n. 31586/86 P.G. del 14.09.1994 per “realizzazione di un garage” (rif. part. n. 547).

Giudizio di conformità urbanistico-edilizia

Come indicato in perizia, l’esperto stimatore ha riscontrato le seguenti difformità:

- con riferimento all’abitazione:

- riduzione della superficie coperta (stanti anche discrasie grafiche nel progetto);
- scostamento delle forometrie e di pareti interne;
- presenza di un ampliamento a Nord (nel progetto, barrato con due linee oblique); il sedime su cui risulta edificato il cucinino, in concreto, corrisponde alla part. n. 556, di altra proprietà (e catastalmente ancora intestata al proprietario, fino al 1980, dell’intero stabile (il quale risulta essere deceduto il 06.10.2002)); tale ampliamento (nemmeno riportato nella mappa catastale) non risulta essere stato autorizzato; già nell’istruttoria relativa alla pratica edilizia presentata nel 1958, era riportato parere contrario all’ampliamento stesso poichè in contrasto con la delibera consigliere del 15-21.02.1957 n. 4202 (in quanto riducente la distanza dal confine Nord da ml. 4,00 a ml. 1,50); peraltro, la pratica edilizia in questione riguardava esclusivamente la sopraelevazione del fabbricato;

- leggera diminuzione dell’altezza utile interna;

- con riferimento all’autorimessa part. n. 547:

- sostituzione del manufatto condonato (v. quanto sopra indicato sub “Pratiche edilizie”), probabilmente per vetustà, con altro, di differenti dimensioni;

- aumento dell’altezza interna;

- con riferimento alla rimessa comune insistente sulla part. n. 554:

- lievi modifiche delle forometrie esterne;
- aumento dell’altezza interna;
- diverso andamento della copertura;
- realizzazione di compartimentazioni interne.

- con riferimento alla recinzione comune:

- aumento dell’apertura del cancello carraio;
- nuovo inserimento di cancello pedonale;
- diminuzione dell’altezza del tratto a Nord.

Sempre come indicato in perizia, dopo colloquio con il dirigente dell’U.T. competente, è emerso che:

- l’ampliamento a Nord non risulta sanabile e, pertanto, dovrà essere demolito, mediante idonea pratica edilizia che coinvolga l’intero condominio; come precisato dall’esperto stimatore, in sede di

determinazione del valore dell'immobile, la superficie commerciale del cucinino non è stata considerata;

- le restanti difformità riscontrate nell'unità abitativa o rientrano nelle tolleranze costruttive di cui all'art. 34 bis del D.P.R. n. 380/2001 o risultano, comunque, sanabili;
- la rimessa comune eretta sulla part. n. 554 risulta sanabile, mediante idonea pratica edilizia che coinvolga l'intero condominio;
- l'autorimessa part. n. 547 non risulta sanabile e, pertanto, dovrà essere demolita, mediante apposita pratica edilizia;
- la recinzione sul fronte strada (priva di tabella di passo carraio), diversa da quanto autorizzato nel 1959, dovrà essere arretrata secondo quanto disposto dal Codice della Strada, mediante apposita pratica che coinvolga l'intero condominio.

I costi di regolarizzazione/sanatoria, demolizione e ripristino, come dettagliatamente precisati in perizia (alla cui lettura, dunque, si rinvia), sono stati quantificati, tenendo conto, laddove necessario il coinvolgimento dell'intero condominio, di quanto imputabile all'appartamento in oggetto (1/6 del totale), in complessivi € 13.700,00 (oltre IVA e salvo imprevisti), da intendersi a carico dell'acquirente e, comunque, già considerati in sede di determinazione del prezzo base di vendita.

Giudizio di conformità catastale

Come indicato in perizia, l'esperto stimatore ha riscontrato le seguenti difformità:

- con riferimento all'abitazione:

- lieve diminuzione della superficie coperta;
- lievi scostamenti di forometrie e di pareti interne;
- rappresentazione del manufatto ad uso rimessa comune (non accatastato e non inserito nella mappa catastale);

- con riferimento all'autorimessa part. n. 547:

- lieve aumento della superficie utile;

- con riferimento alla rimessa comune insistente sulla part. n. 554:

- mancanza di scheda catastale; in effetti, anche se rappresentato nella planimetria catastale della part. n. 26 sub 2, come sopra indicato, il manufatto in questione risulta non accatastato e non inserito nella mappa catastale.

Si segnala, in perizia, inoltre, che l'appartamento pignorato, mentre, nella planimetria e nella visura, risulta censito con la part. n. 26, nella mappa catastale, invece, è identificato con la part. n. 27; lo stesso dicasi, peraltro, per le altre cinque unità abitative del condominio di cui si tratta.

I costi di regolarizzazione (tramite pratiche Docfa al Catasto Fabbricati e pratiche Pregeo al Catasto Terreni e, comunque, previa demolizione di quanto non sanabile sotto l'aspetto urbanistico-edilizio

(v. quanto sopra indicato sub “Giudizio di conformità urbanistico-edilizia”), come dettagliatamente precisati in perizia (alla cui lettura, dunque, si rinvia), sono stati quantificati, tenendo conto, laddove necessario il coinvolgimento dell’intero condominio (v. rimessa comune insistente sulla part. n. 554), di quanto imputabile all’appartamento in oggetto (1/6 del totale), in complessivi circa € 2.150,00, da intendersi a carico dell’acquirente e, comunque, già considerati in sede di determinazione del prezzo base di vendita.

Prestazione energetica

E’ agli atti Attestato di Prestazione Energetica (valido fino al 04.01.2036) dal quale si evince che l’abitazione in oggetto è di classe energetica F con EP_{gl,nren} 116,70 kWh/mq. anno.

Altre informazioni per l’acquirente

Per ulteriori informazioni si rinvia alla lettura della perizia (datata 12.01.2026), redatta dal Geom. Paolo Simonetto di Vicenza.

PREZZO BASE (ASTA SENZA INCANTO): € 46.000,00.

OFFERTA MINIMA: € 34.500,00.

RILANCIO MINIMO: € 500,00.

Nota: non è ammessa la facoltà di pagamento rateale del prezzo ex art. 574 c.p.c..

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA VENDITA GIUDIZIARIA

L’udienza per l’apertura delle buste, per l’esame delle offerte e per l’eventuale gara tra gli offerenti avrà luogo innanzi al Professionista Delegato il giorno 1 luglio 2026 alle ore 10:15 presso l’ANVIPES-Associazione Notarile Vicentina per le Procedure Esecutive, Piazza Pontelandolfo n. 114, Vicenza.

OFFERTE

1. Il termine per depositare le offerte di acquisto è fissato alle ore 12.00 del giorno non festivo (e, comunque, con esclusione del sabato) precedente a quello fissato per l’apertura delle buste.
2. Ognuno, tranne il debitore e i soggetti esclusi per legge (art. 377 c.c., art. 1471 c.c.), può fare offerte d’acquisto.
3. Le offerte, in marca da bollo da € 16,00, dovranno essere presentate in busta chiusa presso l’ANVIPES-Associazione Notarile Vicentina per le Procedure Esecutive, Piazza Pontelandolfo n. 114, Vicenza (Tel. 0444 235462 – Fax 0444 527273 – E-mail info@anvipes.com – Sito web www.anvipes.com). Il ricevente dovrà annotare sulla busta solamente il nome del Giudice o il nome del Professionista Delegato, la data dell’udienza fissata per l’apertura delle buste, il nome di chi materialmente presenta l’offerta, data ed ora del deposito.
4. Le offerte dovranno essere compilate secondo il fac simile in uso (disponibile presso la Cancelleria Esecuzioni del Tribunale, presso il Custode e presso l’ANVIPES) e contenere:

- l'indicazione del Tribunale e del numero di procedura;
- l'indicazione del Giudice cui è assegnata la procedura;
- l'indicazione del Professionista Delegato alle operazioni di vendita ex art. 591 bis c.p.c.;
- il cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile, recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l'immobile (non sarà possibile intestare l'immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'offerta), il quale dovrà anche presentarsi all'udienza fissata per la vendita. Se l'offerente è coniugato dovrà rendere autodichiarazione in ordine al regime patrimoniale e, se in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. Se l'offerente è minorenne, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, che dovrà essere inserita nella busta. Se l'offerente è una società o altro ente, dovrà essere allegata visura CCIAA, da cui risulti l'attuale esistenza della persona giuridica, con enunciazione della spettanza dei poteri di rappresentanza legale e di offerta in udienza. Gli offerenti dovranno dichiarare la propria residenza ed eleggere domicilio nel Comune sede di questo Tribunale; in mancanza le comunicazioni gli saranno fatte presso la Cancelleria del Tribunale;
- i dati identificativi del bene per il quale l'offerta è proposta ricavabili dalla ordinanza di vendita, dall'avviso di vendita, dalla perizia;
- il prezzo offerto, che non potrà essere inferiore al minimo sopra indicato, a pena di esclusione;
- il termine di versamento del saldo prezzo, nonché degli ulteriori oneri, diritti e spese conseguenti alla vendita, che non potrà superare i 120 gg.. In mancanza di indicazione del termine, si intende che esso è di 120 giorni dalla aggiudicazione. Non saranno ritenute efficaci le offerte che prevedano il pagamento del prezzo in un tempo superiore a 120 giorni (termine perentorio, non prorogabile e non soggetto alla sospensione feriale dei termini) dall'aggiudicazione. L'offerta potrà prevedere anche il pagamento del prezzo a mezzo accollo dei debiti del debitore, ex artt. 508-585 c.p.c., ovvero attraverso accensione di apposito mutuo;
- l'espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima;
- un assegno circolare non trasferibile (a titolo di cauzione) intestato a **“PROC. ESEC. N. 327/2024 R.G.E. TRIB. VICENZA”**, per un importo pari al 10 per cento del prezzo offerto.

5. L'offerta non è valida se non è prestata cauzione o se perviene oltre il termine.

6. L'offerta è irrevocabile sino alla data dell'udienza fissata e, comunque, per almeno 120 giorni.

Essa, peraltro, non dà diritto all'acquisto del bene, restando piena facoltà del Giudice di valutare se dar luogo o meno alla vendita, e ciò anche in caso di unico offerente.

7. L'offerta di acquisto non è efficace se perviene oltre il termine sopra stabilito o se è di importo inferiore al minimo sopra indicato o se l'offerente non presta cauzione nella misura sopra indicata.
8. Nel caso in cui l'offerente fosse interessato all'acquisto di uno solo, indifferentemente, tra più lotti di beni simili (es. box) posti in vendita dalla medesima procedura in una stessa udienza, potrà fare offerta per tutti i lotti, dichiarando di volerne acquistare però uno solo. In tal caso, se l'acquirente si renderà aggiudicatario di uno dei lotti, cesserà di essere obbligato all'acquisto dei lotti successivi.

MODALITA' DELL'AGGIUDICAZIONE - SALDO PREZZO

- 1) All'udienza sopra fissata saranno aperte le buste alla presenza degli offerenti e si procederà al loro esame:
 - In caso di unica offerta, se il prezzo offerto è inferiore (comunque non oltre il minimo sopra indicato) al prezzo stabilito nell'ordinanza di vendita, il Giudice si riserva la facoltà di non far luogo all'aggiudicazione, laddove ritenga che il bene possa essere aggiudicato ad un prezzo superiore con un nuovo esperimento di vendita.
 - In caso di unica offerta pari o superiore al valore dell'immobile stabilito nell'ordinanza di vendita, l'immobile sarà immediatamente aggiudicato.
 - In caso di più offerte valide, si procederà a gara sulla base della offerta più alta. Il rilancio minimo sarà di euro 500,00 se il prezzo base è pari o inferiore ad euro 50.000,00, di euro 1.000,00 se il prezzo base è pari o inferiore ad euro 150.000,00, di euro 2.000,00 se il prezzo base è pari o inferiore ad euro 300.000,00, di euro 3.000,00 se il prezzo base è pari o inferiore ad euro 500.000,00, di euro 5.000,00 se il prezzo base è superiore ad euro 500.000,00. Il tal caso il bene verrà definitivamente aggiudicato a chi avrà effettuato il rilancio più alto entro 1 minuto dal rilancio precedente. Nel caso in cui le parti non siano disponibili ad effettuare la gara, l'aggiudicazione avverrà a chi abbia effettuato l'offerta più alta o, a parità di offerta, a quella presentata per prima. Se l'entità dell'offerta risultasse comunque inferiore al valore dell'immobile il Giudice si riserva la facoltà di non far luogo all'aggiudicazione, laddove ritenga che il bene possa essere aggiudicato ad un prezzo superiore con un nuovo esperimento di vendita.
 - Non verranno prese in considerazione offerte pervenute dopo la conclusione della gara, neppure se il prezzo offerto fosse superiore di oltre un sesto a quello di aggiudicazione.
 - Nel caso in cui, nei 10 giorni prima del giorno fissato per la vendita, sia presentata offerta

per l'assegnazione, la stessa sarà comunque preferita, nel caso in cui il prezzo offerto dagli offerenti sia inferiore al valore dell'immobile così come indicato nell'ordinanza di vendita.

- Nell'ipotesi di vendita di più lotti, il delegato cesserà le operazioni di vendita, ai sensi dell'art. 504 c.p.c. e dell'art. 163 disp. att. c.p.c., ove, per effetto dell'aggiudicazione di uno o più lotti, sia stata già conseguita una somma pari all'ammontare complessivo dei crediti per cui si procede e delle spese, riferendone immediatamente al Giudice; in alternativa, quando siano in vendita più lotti e il prezzo di alcuni di essi sia già sufficiente a coprire l'ammontare complessivo dei crediti, il delegato potrà procedere all'aggiudicazione con riserva, rimettendo al Giudice ex art. 591 ter c.p.c. l'aggiudicazione definitiva.
- 2) Nella vendita senza incanto, l'aggiudicazione è definitiva e non verranno prese in considerazione offerte successive.
- 3) L'aggiudicatario dovrà depositare sul c/c della procedura il residuo prezzo (prezzo di aggiudicazione detratto l'importo per cauzione già versato); il termine per il deposito, se non indicato nell'offerta, è di 120 giorni dall'aggiudicazione; nello stesso termine dovrà essere versato un deposito (per il pagamento degli oneri fiscali e delle spese poste a carico dello stesso aggiudicatario) pari al 15% del prezzo di aggiudicazione o nella diversa misura che sarà indicata dal Professionista Delegato; ai fini dell'art. 1193 c.c., è stabilito che qualunque somma versata sarà imputata prima alle spese di trasferimento e poi al residuo prezzo; nello stesso termine dovrà essere depositata, presso la sede dell'ANVIPES, la ricevuta dell'avvenuta operazione a saldo; nello stesso termine, in caso di assegnazione, l'assegnatario dovrà versare il conguaglio, sempre maggiorato del 15% per il pagamento degli oneri fiscali e delle spese poste a suo carico.
- 4) L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 585 c.p.c., potrà versare il prezzo tramite mutuo ipotecario con garanzia sul medesimo immobile oggetto della vendita (è possibile richiedere informazioni in proposito al Custode Giudiziario e al Professionista Delegato); in tal caso dovrà darne esplicita comunicazione al Delegato stesso.
- 5) In caso di mancato versamento del prezzo nel termine, l'aggiudicatario sarà dichiarato decaduto, con perdita della cauzione versata. Inoltre, qualora dalla successiva vendita dell'immobile dovesse ricavarsi una somma inferiore a quella offerta dal precedente aggiudicatario decaduto, questi sarà tenuto al pagamento della differenza.

Sempre nel termine fissato per il versamento del prezzo, l'aggiudicatario, con dichiarazione scritta resa nella consapevolezza della responsabilità civile e penale prevista per le dichiarazioni false o mendaci, dovrà fornire al professionista delegato le informazioni prescritte dall'articolo 22 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. L'omesso

rilascio, nel termine predetto, delle informazioni prescritte comporterà la decadenza dall'aggiudicazione, con perdita della cauzione versata. Anche in tal caso, qualora dalla successiva vendita dell'immobile dovesse ricavarsi una somma inferiore a quella offerta dal precedente aggiudicatario decaduto, questi sarà tenuto al pagamento della differenza.

- 6) Tutte le ulteriori attività inerenti alla vendita che debbono essere compiute in Cancelleria o davanti al Giudice dell'Esecuzione o dal Cancelliere o dal Giudice dell'Esecuzione dovranno essere effettuate dal Professionista Delegato presso la sede dell'ANVIPES, e ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta dagli interessati allo stesso Delegato o al Custode giudiziario (come da circolare del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Civile, prot. N. m_dg.DAG.06/12/2006.129650.U).

CONDIZIONI GENERALI DELLA VENDITA

Gli immobili pignorati sono posti in vendita nella consistenza indicata nella perizia redatta dallo stimatore (che deve intendersi qui per intero richiamata e trascritta); quanto alle indicazioni della normativa relativa alle regolarità urbanistica degli immobili si richiamano nel presente avviso le indicazioni e gli accertamenti operati dall'esperto (in ogni caso, l'aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui agli artt. 17, 5° comma e 40, 6° comma, della medesima Legge 47/1985 e successive modificazioni ed integrazioni).

La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive. La vendita è a corpo e non a misura (eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo).

La vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo: l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere – ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore – per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni.

Le informazioni sul regime fiscale a cui è assoggettata la vendita (imposte sul trasferimento, agevolazioni, ecc.) saranno fornite dal Custode e dal Delegato (quest'ultimo presso la sede dell'ANVIPES).

L'immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti (se esistenti al momento della vendita, saranno cancellate a spese e cura della procedura); sono a

carico dell'aggiudicatario (o dell'assegnatario) gli oneri fiscali, la metà del compenso del professionista delegato relativo alla fase di trasferimento della proprietà (compenso che si intende regolato dal D.M. 15 ottobre 2015 n. 227), nonché le relative spese generali e le spese effettivamente sostenute per l'esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale.

PUBBLICITA'

ai sensi dell'art. 490 c.p.c.

- pubblicazione dell'annuncio sul Portale delle Vendite Pubbliche;
- pubblicazione nei siti internet www.astalegale.net e www.asteannunci.it, gestiti, rispettivamente, da Astalegale.net S.p.A. e Gruppo Edicom S.p.A., almeno 45 giorni prima della data fissata per la presentazione delle offerte;
- pubblicazione, per estratto, sul periodico "NEWSPAPER ASTE TRIBUNALE DI VICENZA".

Per tutte le procedure, inoltre, verrà effettuata anche la seguente pubblicità integrativa e complementare:

- spot televisivo "Il Tribunale e le aste";
- campagna pubblicitaria su mezzi di trasporto pubblico;
- inserimento, a cura di Astalegale.net S.p.A., negli ulteriori canali di pubblicità complementare online, c.d. progetto "social media marketing", attraverso pubblicazione dell'estratto dell'avviso sui social networks e potenziamento della ricerca tramite Google.

Il Giudice dell'Esecuzione ha nominato Custode Giudiziario l'Istituto Vendite Giudiziarie di Vicenza Srl - Via Volto n. 63 - 36023 Costozza di Longare (VI) - Tel. 0444/953915 – Fax 0444/953552.

con l'incarico, tra l'altro di:

- fornire ogni utile informazione (anche telefonica) a eventuali acquirenti sulle modalità di vendita dell'immobile, sulle caratteristiche e sulla consistenza del bene e, in genere, sulla vendita giudiziaria, anche fornendo ed inviando agli interessati (anche tramite e-mail o fax), copia/e dell'ordinanza di vendita, della/e relazione/i del custode e della perizia di stima;
- organizzare le visite (gratuite) all'immobile da parte degli interessati adottando tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare che gli stessi possano entrare in contatto tra di loro (visite singole e ad orari differenziati) ed evitando di rivelare ai richiedenti se vi sono (o non vi sono) altre persone interessate e i loro nomi;
- fornire agli interessati il modulo prestampato per la formulazione dell'offerta di acquisto;
- prestare assistenza agli interessati all'acquisto nell'imminenza dell'udienza fissata per l'esame delle offerte e nel corso di questa e a fornire ai predetti l'aggiornamento sullo stato

dell'immobile.

Per quanto sopra non espressamente previsto e/o indicato e per quanto nella presente fattispecie applicabile, sono da intendersi richiamate la circolare “Vendite immobiliari delegate – Disposizioni generali per le vendite telematiche” Prot. n. 4332/21 del 20.05.2021 (con parziale modifica Prot. n. 4635/21 del 01.06.2021) e la “CIRCOLARE DELEGATI 1/2017 – Disposizioni generali” del 16.01.2017, allegate al presente avviso.

Vicenza, 04/05/2026

IL PROFESSIONISTA DELEGATO

Notaio Dott.ssa Patrizia Cardarelli